

REGOLAMENTO CONTENENTE
NORME E DIRETTIVE
PER LA DISCIPLINA DELLE SALE
GIOCHI
E PER L'INSTALLAZIONE E L'USO
NEI PUBBLICI ESERCIZI DI
APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO E GIOCO

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 16/04/02

INDICE

PARTE PRIMA
SALE GIOCHI

Art. 1 - Sala giochi – Definizione	1
Art. 2 - Licenza per sala giochi	2
Art. 3 - Documentazione per richiesta licenza sala giochi	3
Art. 4 - Rilascio e validità della licenza sala giochi	4
Art. 5 - Revoca e sospensione della licenza sala giochi.....	4
Art. 6 - Superficie della sala giochi.....	5
Art. 7 - Termini per l’attivazione dell’esercizio.....	5
Art. 8 - Orario di apertura e di chiusura	6
Art. 9 - Altre prescrizioni	6
Art. 10 - Abbinamento sala giochi con l’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “C”	7

PARTE SECONDA

**Installazione di singoli apparecchi nei pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande**

Art. 11 - Numero massimo di apparecchi da gioco da installare nei pubblici esercizi	8
Art. 12 - Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione.....	9
Art. 13 - Rilascio e validità dell’autorizzazione.....	9

PARTE PRIMA

SALE GIOCHI

Art. 1

Sala giochi – Definizione

Per **“Sale giochi”** si intendono i locali con specifica destinazione di uso ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti, biliardi, apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simili).

Si considerano **“apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo”** quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano **“apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità”** quelli in cui l’elemento abilità” e trattenimento è preponderante rispetto all’elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a due volte il costo della partita.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui al comma precedente non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Detti apparecchi devono essere conformi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immutabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Su ogni apparecchio deve essere affissa in modo permanente, in guisa che non ne sia agevole la rimozione, una targhetta numerata con i dati anagrafici completi, partita IVA o codice fiscale del noleggiatore o del gestore dell'apparecchio.

SONO VIETATI, escluse le macchine vidimatrici per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, ed altri giochi in conformità a quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1986 n. 904 e successive modificazioni, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamano nelle regole e qualunque siano i simboli adottati, ad alcuno dei giochi indicato nella tabella dei giochi proibiti come proibito ovvero sono riconducibili a tipologie di gioco tipicamente d'azzardo quali poker, roulette, slot-machine, essendo assoluta l'alea poiché le combinazioni sono rimesse non all'abilità del giocatore ma totalmente al caso ed al codice di funzionamento del congegno, ignoto al giocatore e con possibilità di essere predisposto ad esclusivo vantaggio del titolare dell'apparecchio stesso.

Art. 2

Licenza per sala giochi

esercizio di sale gioco è soggetto a licenza del comune ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e degli artt. 194 e 195 del relativo regolamento R.D. 6 maggio 1940, n. 635, dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/ 1977 e dagli artt. 38 e 39 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3
***Documentazione per la richiesta
della licenza di sala giochi***

Chi intende aprire ed esercitare l'attività di "sala giochi" deve produrre **domanda in carta legale** indirizzata al comune contenente **le seguenti indicazioni:**

- a) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- b) codice fiscale;
- c) la superficie del locale, la sua ubicazione e l'eventuale testo dell'insegna esterna;
- d) numero e descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- e) relazione tecnica di cui all'art. 141-bis, comma 5, del T.U.L.P.S.

Con allegato:

1. planimetria del locale in scala 1:100, firmata da tecnico iscritto all'albo;
2. atto costitutivo della società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
3. due copie del regolamento di gioco e due fotografie o depliant di ogni singolo gioco;
4. nulla - osta dell'amministrazione finanziaria.

L'ufficio comunale competente provvederà per l'acquisizione del parere della commissione di vigilanza o delle dichiarazioni di cui agli artt. 141, 141-bis e 142 del T.U.L.P.S.

Entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento dell'istanza l'interessato, al fine del rilascio della licenza, ha l'obbligo di produrre la seguente ulteriore documentazione a pena di decadenza del provvedimento di rilascio della licenza:

- nulla - osta dell'amministrazione finanziaria;
- nulla - osta S.I.A.E.;
- certificato di destinazione d'uso dei locali (agibilità urbanistico - sanitaria);
- certificato di idoneità statica, firmato da tecnico iscritto all'albo, per locali posti non al piano terra;
- dichiarazione che gli impianti sono adeguati alle vigenti disposizioni;
- qualora si tratti di locali con una capienza pari o inferiore a 200 persone, dichiarazione di cui all'art. 141, comma 2, del T.U.L.P.S.;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che gli apparecchi e congegni non sono da gioco d'azzardo.

È in facoltà dell'ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

Art. 4

Rilascio e validità della licenza di sala giochi

Il provvedimento di rilascio della licenza viene adottato dal Responsabile del Settore. Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della legge n. 241/90 e per il rilascio della licenza viene fissato in 45 giorni decorrenti dalla data d'assunzione dell'istanza al protocollo generale fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione.

Art. 5

Revoca e sospensione della licenza di sala giochi

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, la licenza è revocata:

- a) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
 - otto giorni senza averne dato motivato preavviso al Sindaco;
 - tre mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti 1931 n. 773;
- c) nei casi previsti dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 come modificata dall'art. 1, legge 17 dicembre 1986, n. 904.

La licenza può essere sospesa per motivi di igiene, per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e per abuso della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla legge o dalla Autorità.

Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dalla Autorità nei termini dalla medesima stabiliti (salvo proroghe per accertata necessità) la licenza potrà essere revocata.

È in facoltà del Comune disporre in qualsiasi momento ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di polizia urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.

La licenza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute nonché delle altre norme di legge in materia o per abuso da parte del titolare.

Art. 6

Superficie della sala giochi

Il locale di una “sala giochi” deve avere superficie utile minima di mq. 150 se ubicato nel centro storico, come definito dagli strumenti urbanistici e indicato nella planimetria allegata, e di mq. 250 nelle altre zone.

Non costituisce superficie utile l’area destinata al magazzino, depositi, uffici o servizi.

La superficie occupata dai giochi non può superare il 50% della superficie utile.

Art. 7

Termini per l’attivazione dell’esercizio di sala giochi

L’attivazione dell’esercizio deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal rilascio della licenza pena la decadenza della medesima.

Il Sindaco, per accertata necessità, può concedere un’ulteriore proroga non superiore ai 3 (tre) mesi.

Art. 8
Orario di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura delle “sale giochi” non potrà avvenire prima delle ore 15.00 e la chiusura non oltre le ore 24.00.

Nell’ambito di tali limiti inderogabili, il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione al Comune.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Gli orari di apertura e chiusura e l’eventuale giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere resi noti al pubblico, mediante esposizione di apposito cartello nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione al Comune con indicato la presa d’atto del medesimo.

È vietato consentire l’accesso all’interno dell’esercizio ed il gioco ai minori degli anni 14 se non accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ridurre la fascia oraria, prescelta dall’operatore, quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse o per la tutela dell’ordine pubblico sia con riferimento ai singoli esercizi che all’insieme dei medesimi.

Art. 9
Altre prescrizioni


All’interno degli esercizi pubblici “Sale giochi” devono essere esposti in modo ben visibile:

- la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la tabella dei prezzi e delle tariffe praticati;
- il cartello degli orari prescelti con gli estremi della comunicazione al Sindaco;
- ed ogni altro atto e documento eventualmente previsto dalla normativa vigente.

10 Art.

Abbinamento dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "C"

Ai titolari degli esercizi di "sala giochi" può essere rilasciata, qualora richiesta, l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di tipo "C" di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287, a condizione:

- che il titolare sia iscritto al R.E.C. ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1991;
 - che l'attività di "sala giochi" sia prevalente a quella della somministrazione di alimenti e bevande;
 - che la superficie destinata all'attività "sala giochi" sia sensibilmente superiore a quella destinata all'attività di somministrazione, almeno non inferiore ai 2/3 (due terzi);
 - che l'attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei giorni ed orari in cui viene effettuata l'attività della "sala giochi" e rivolta esclusivamente a chi partecipa o assiste ai giochi.
- 

PARTE SECONDA

**INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI
NEI PUBBLICI ESERCIZI
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Art. 11

Numero massimo di apparecchi da gioco da installarsi

nei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande

All'interno dei pubblici esercizi di natura diversa dalle "sale giochi" possono essere rilasciate autorizzazioni per apparecchi singoli da gioco e da svago consentiti ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 nei limiti che seguono:

- n. 1 (uno) giochi per esercizi aventi superficie fino a mq. 30;
- n. 2 (due) giochi per esercizi aventi superficie fino a mq. 60;
- n. 3 (tre) giochi per esercizi aventi superficie fino a mq. 80;
- n. 4 (quattro) giochi per esercizi aventi superficie superiore a mq. 80.

È vietato consentire l'uso degli apparecchi ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Per la detenzione e il funzionamento di un numero maggiore di giochi è necessario apposito locale e la specifica licenza per "sala giochi" ai sensi delle disposizioni indicate nella prima parte del presente provvedimento.

Art. 12

Documentazione per la richiesta dell'installazione dei singoli apparecchi

Chi intende installare apparecchi automatici o semiautomatici da gioco o da intrattenimento in un pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande deve produrre domanda in carta legale indirizzata al comune contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- b) codice fiscale;
- c) numero e data e tipo dell'autorizzazione del pubblico esercizio;
- d) la superficie del locale;
- e) numero e descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;

Con allegato:

1. planimetria del locale in scala 1:100, firmata da tecnico iscritto all'albo, con indicato la posizione ed il relativo ingombro del o dei giochi da installare;
2. due copie del regolamento di gioco e due fotografie o deplianti di ogni singolo gioco;
3. nulla - osta S.I.A.E.;
4. nulla - osta dell'amministrazione finanziaria.

È in facoltà dell'ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

Art. 13

Rilascio e validità dell'autorizzazione

Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione viene adottato dal Responsabile del settore.

Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della legge 241/90 e per il rilascio dell'autorizzazione viene fissato in 45 giorni decorrenti dalla data d'assunzione dell'istanza al protocollo generale fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovabile ogni anno mediante presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività.